



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
 e-mail: cr.liguria01@Ind.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@Ind.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@Ind.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.Ind.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 95 del 13/06/2024

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 423 al n. 430 della L.N.D. Stagione Sportiva 2023/2024.
- Circolari Ufficiali dalla n. 71 alla n. 72 della L.N.D. Stagione Sportiva 2023/2024.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (Art. 15 NOIF) PORTALE SERVIZI ANAGRAFE

Si ricorda a tutte le Società che per l'espletamento delle attività in epigrafe indicate, si dovrà **necessariamente** procedere attraverso l'attivazione di una nuova piattaforma sul portale servizi FIGC all'uopo dedicato, reperibile al link sotto riportato:

<https://anagrafefederale.figc.it/>

In relazione alle pratiche di cui trattasi, si rimanda alle disposizioni di cui all'Art. 15 NOIF riportando, a seguire, un riepilogo della documentazione da presentare, ricordando, inoltre, che **le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata** eletto per le comunicazioni e che tale informazione è condizione per l'affiliazione.

Si rammenta, inoltre, che la Denominazione Sociale deve rispettare il **principio di priorità e di ordinato andamento delle attività sportive** di cui all'Art. 17 N.O.I.F. e, qualora sia già affiliata un'altra Società con nome simile all'interno dello stesso Comune e/o Regione, è necessario inserire un'aggettivazione che **preceda** la denominazione di specie. La denominazione societaria, inoltre, non deve essere **fuorviante** rispetto alla natura giuridica del soggetto (un'associazione sportiva dilettantistica non può denominarsi S.S.D.).

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta di Affiliazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Statuto Sociale** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco**
- **Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione** – da effettuarsi **esclusivamente** tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086
- **Autocertificazione NOIF 22 bis dell'Organigramma**
- **Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta di Affiliazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco**
- **Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione** – da effettuarsi **esclusivamente** tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086
- **Autocertificazione NOIF 22 bis dell'Organigramma**
- **Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta di Affiliazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco**
- **Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione** – da effettuarsi **esclusivamente** tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086
- **Autocertificazione NOIF 22 bis dell'Organigramma**
- **Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE (Art. 17 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta mutamento denominazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Statuto Sociale** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Verbale assembleare deliberante il mutamento** in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova denominazione**

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta mutamento denominazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il mutamento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova denominazione**

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta mutamento denominazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il mutamento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova denominazione**

Atto Costitutivo: qualora la Società si trovasse nell'impossibilità di reperire il documento, dovrà produrre copia della denuncia di smarrimento

Atti di trasformazione eterogenea

Una S.S.D. può trasformarsi in A.S.D. e viceversa (art. 2500 – *septies* e *octies* c.c.). Le trasformazioni eterogenee hanno effetto solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto (art. 2500 – *novies* c.c.).

Il verbale assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per atto pubblico (quindi da notaio) o scrittura privata autenticata.

TRASFERIMENTI DI SEDE SOCIALE (Art. 18 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta di trasferimento** (generato dal Portale Servizi)
- **Statuto Sociale** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Verbale assembleare deliberante il trasferimento** in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova sede**

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta di trasferimento** (generato dal Portale Servizi)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il trasferimento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova sede**

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta di trasferimento** (generato dal Portale Servizi)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il trasferimento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**

- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova sede**

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- La delibera assembleare di trasferimento di sede deve espressamente prevedere, quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- La Società deve essere affiliata alla FIGC almeno da due stagioni sportive.
- Il trasferimento di sede deve avvenire in un Comune confinante.
- La Società, nelle ultime due stagioni sportive, non deve aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere stata oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda

FUSIONI (Art. 20 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Unificazione di due o più società in una sola

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- Modulo richiesta di fusione (generato dal Portale Servizi)
- Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
- Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una S.S.D.

- Modulo richiesta di fusione (generato dal Portale Servizi)
- Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- Modulo richiesta di fusione (generato dal Portale Servizi)
- Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**

- Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Progetto di Fusione:

È il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse Società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le società; deve contenere:

- Motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.
- Denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla fusione.
- Denominazione sociale e sede della Società risultante dalla fusione.
- Rapporto di cambio delle azioni o quote (solo per le S.S.D.)

Atto di Fusione:

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Nella **fusione in senso stretto** funge da **atto costitutivo** della nuova Società

La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi **sessanta giorni** dalla **pubblicità** dell'ultima delibera delle Società che vi partecipano (calcolare in anticipo il termine rispetto alle scadenze federali, al fine di conciliare le tempistiche).

Relazioni Peritali:

A.S.D. – A.S.D.	A.S.D. – S.S.D.	S.S.D – S.S.D.
Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*
	Relazione degli amministratori**	Relazione degli amministratori**
	Relazione degli esperti***	Relazione degli esperti***

* Gli **amministratori** di ciascuna delle Società partecipanti alla fusione devono redigere una **situazione patrimoniale aggiornata della propria Società**.

** Gli **amministratori** delle Società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione, la quale illustri e giustifichi il progetto di fusione e in particolare il **rapporto di cambio**.

*** Per ciascuna Società partecipante alla fusione, uno o più **esperti** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** ed esprimere un parere sull'**adeguatezza del metodo** o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso.

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- La fusione viene decisa da ciascuna delle Società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto, il verbale viene redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla fusione e non è previsto alcun verbale assembleare congiunto.
- Le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.
- Le Società oggetto di fusione devono essere affiliate alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- Le Società interessate devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti**.
- Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.

- Rimane **affiliata** alla FIGC **la Società che sorge dalla fusione** e ad essa sono attribuiti il **titolo sportivo superiore** tra quelli riconosciuti alle Società che hanno dato luogo alla fusione e **l'anzianità di affiliazione** della Società affiliatasi **per prima**.
- In caso di **fusione per incorporazione**, **l'atto costitutivo** dovrà essere quello **originario** della Società **incorporante**, lo **statuto** andrà **eventualmente adeguato** all'operazione; si ricorda che alla Società risultante dalla fusione sarà assegnato un **nuovo numero di matricola federale**.

Fusioni per incorporazione ed in senso stretto

Nella fusione in senso stretto, si **costituisce una nuova Società**, che prende il posto di tutte le Società che si fondono; quella per incorporazione si realizza mediante **assorbimento** in una Società preesistente di una o più Società. La Società incorporante o che risulta dalla fusione **assume i diritti e gli obblighi** delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 – *bis*, comma 1, c.c.)

SCISSIONI (Art. 20 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Scomposizione e assegnazione del patrimonio di una Società in tutto o in parte ad altre Società, preesistenti o di nuova costituzione

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta di scissione** (generato dal Portale Servizi)
- Progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali *o in alternativa* Atto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
- Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta di scissione** (generato dal Portale Servizi)
- Progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali *o in alternativa* Atto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta di scissione** (generato dal Portale Servizi)

- Progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Progetto di Scissione:

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i), nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le Società; deve contenere:

- Motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.
- Denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla scissione.
- Denominazione sociale e sede della/e Società che prosegue/uono l'attività a seguito della scissione.
- Rapporto di cambio delle azioni o quote (solo per le S.S.D)

Atto di Scissione:

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Se sono beneficiarie Società di nuova costituzione, funge da atto costitutivo della/e stessa/e.

La scissione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla pubblicità dell'ultima delibera delle Società che vi partecipano (calcolare in anticipo il termine rispetto alle scadenze federali, al fine di conciliare le tempistiche).

Relazioni Peritali:

A.S.D. – A.S.D.	A.S.D. – S.S.D.	S.S.D – S.S.D.
Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*
	Relazione degli amministratori**	Relazione degli amministratori**
	Relazione degli esperti***	Relazione degli esperti***

* Gli **amministratori** di ciascuna delle Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) devono redigere una **situazione patrimoniale aggiornata della propria Società**.

** Gli **amministratori** delle Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) devono redigere una relazione, la quale illustri e giustifichi il progetto di scissione e in particolare il **rapporto di cambio**.

*** Per ciascuna Società partecipante alla scissione (anche la/e beneficiaria/e, se preesistente/i), uno o più **esperti** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** ed esprimere un parere **sull'adeguatezza del metodo** o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso.

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- La scissione viene decisa da ciascuna delle Società che vi partecipano (anche dalla/e beneficiaria/e, se preesistente/i) mediante l'approvazione del relativo progetto, il verbale viene redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla scissione. Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto.
- Le delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.

- Deve essere preservata l'**unitarietà dell'intera azienda sportiva** e garantita la **regolarità** e il **proseguimento** dell'attività sportiva.
- La Società oggetto di scissione deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- Le Società devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti**.
- Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- In caso di scissione totale è **affiliata** alla FIGC unicamente la Società cui **risulta trasferita l'intera azienda sportiva**. A detta Società sono attribuiti il **titolo sportivo** e l'**anzianità di affiliazione** della **Società scissa**.
- In ambito **dilettantistico** e di **calcio professionistico femminile**, al solo fine di consentire la **separazione** tra settori diversi dell'attività sportiva (CM, CF e C5) è consentita la scissione mediante **trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva**, comprensivi del titolo sportivo, in **più Società** di cui soltanto **una** conserva l'anzianità di affiliazione.

Scissioni Totali o Parziali

Nella scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a una o più Società. In quella parziale invece solo parte del patrimonio della Società che si scinde viene trasferita ad una o più altre Società. Ai soci della Società scissa sono assegnate azioni o quote della/e Società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.

Scissioni a favore di nuove Società o Società preesistente/i

In caso di **scissione a favore di Società di nuova costituzione**, il progetto di scissione e il verbale assembleare saranno di competenza della sola Società scissa. La Società di nuova costituzione, beneficiaria della scissione, dovrà preventivamente affidarsi attraverso il portale Anagrafe federale e l'**atto costitutivo** dovrà essere di pari data del verbale di scissione prodotto dalla Società scissa, nonché riportare il fatto di essersi costituita dalla scissione della Società scissa; lo **statuto** sarà un documento **distinto**.

In caso di **scissione a favore di Società preesistente/i**, il progetto di scissione e il verbale assembleare saranno di competenza di **tutte le Società coinvolte**. L'**atto costitutivo** della/e Società che prosegue/ono l'attività a seguito della scissione dovrà essere quello **originario**, mentre lo **statuto** andrà **eventualmente adeguato** all'operazione.

CONFERIMENTI D'AZIENDA (Art. 20 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Operazione mediante la quale un'**intera azienda** o un **ramo** ad essa relativo è **trasferito** da una **Società conferente** ad una **Società conferitaria**. La conferente, in contropartita del conferimento, **non riceve denaro** – come nel caso della cessione d'azienda – **ma azioni o quote** appositamente emesse dalla conferitaria.

In ambito dilettantistico, è un'operazione riguardante le sole S.S.D.

S.S.D.

- **Modulo richiesta di conferimento** (generato dal Portale Servizi)
- Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione **in forma di atto pubblico** (dal notaio)
- Atto di conferimento **in forma di atto pubblico** (dal notaio) con perizia di stima
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico** (dal notaio)

- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società conferita e della Società conferitaria
- Ricevuta della comunicazione all'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato all'A.E.

Perizia Stimata:

Deve essere redatta da un **esperto** per conto della conferente e contenere gli **elementi** previsti dalla legge (**analisi** dell'azienda, descrizione analitica dei **cespiti**, dei crediti, dei debiti, illustrazione dei criteri di valutazione ecc.)

Verbali Assembleari:

Il conferimento viene deliberato dall'assemblea dei soci di **ciascuna** delle Società interessate (anche dalla **conferitaria**, se preesistente).

Atto di Conferimento:

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Se la conferitaria è una Società di **nuova costituzione**, funge da **atto costitutivo** della stessa.

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- Le delibere assembleari devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**
- Deve essere preservata l'**unitarietà dell'intera azienda sportiva**, garantita la **regolarità** e il **proseguimento** dell'attività sportiva e la Società conferitaria deve essere **interamente posseduta** dalla conferente.
- La Società conferente deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive.**
- Le Società devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti.**
- Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- E' **affiliata** alla FIGC unicamente la Società cui **risulta trasferita l'intera azienda sportiva.** A detta Società sono attribuiti il **titolo sportivo** e l'**anzianità di affiliazione** della **Società conferente**
- In caso di conferimento a favore di Società di nuova costituzione, il verbale assembleare sarà di competenza della sola Società conferente. Dovrà essere contestualmente inviata la richiesta di affiliazione della Società conferitaria.
- L'atto costitutivo della nuova Società coinciderà con l'atto di conferimento, mentre lo statuto sarà un documento distinto.
- In caso di conferimento a favore di Società preesistente, il verbale assembleare sarà di competenza di entrambe le Società coinvolte. L'atto costitutivo della Società che prosegue l'attività a seguito del conferimento dovrà essere quello originario, mentre lo statuto andrà adeguato all'operazione.
- Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto delle due Società

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATO DI ECCELLENZA CLASSIFICA FINALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
--

Si pubblica, a seguire, la classifica **finale** riguardante il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Eccellenza come da C.U. n. 230 del 19 dicembre 2023 della Lega Nazionale Dilettanti:

951.472 U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE	172,80	144,00	28,80
947.017 A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB	97,20	81,00	16,20
2.190 U.S. ANGELO BAIARDO	69,60	58,00	11,60
8.440 A.S.D. CAIRESE	36,00	30,00	6,00

912.040 A.S.D. TAGGIA	36,00	30,00	6,00
943.029 SSDARL GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.	24,00	24,00	0,00
75.796 A.S.D. SERRA RICCO 1971	18,00	15,00	3,00
937.729 SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO	15,60	13,00	2,60
917.148 VOLTRESE VULTUR SSDARL	8,40	7,00	1,40
917.147 S.S.D. IMPERIA CALCIO SRL	7,20	6,00	1,20
937.851 A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO	4,80	4,00	0,80
665.432 S.C.D. RIVASAMBA H.C.A.			0,00

Non sono state inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato”*

- 19.420 A.S.D. FORZA E CORAGGIO
- 665.367 A.S.D. PIETRA LIGURE 1956

Sono, inoltre, escluse dalla classifica le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/b) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: ...omissis... b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria”*

- 75.423 A.S.D. BUSALLA CALCIO
- 932.185 A.C.D. SAMMARGHERITENSE 1903

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATI DI PROMOZIONE GIRONI “A” – “B” CLASSIFICHE FINALI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
--

Si pubblicano, a seguire, le classifiche **finali** riguardanti il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Promozione come da C.U. n. 230 del 19 dicembre 2023 della Lega Nazionale Dilettanti:

GIRONE “A”

SOCIETA'	PUNTI + BONUS	PUNTI	BONUS
665.041 F.B.C. FINALE	314,00	314,00	0,00
665.322 U.S.D. LEGINO 1910	174,00	145,00	29,00
954.895 SSDARL CELLE VARAZZE F.B.C.	108,00	90,00	18,00
918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO	43,20	36,00	7,20
665.289 G.S.D. SESTRESE BOR. 1919	33,60	28,00	5,60
71.058 A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO	32,40	27,00	5,40
665.008 A.S.D. PRAESE 1945	7,20	6,00	1,20
68.186 A.S.D. PONTELUNGO 1949			0,00

Non sono state in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato”*

- 665.009 A.S.D. CAMPESE F.B.C.
- 941.052 A.S.D. CARCARESE
- 954.521 A.S.D. NEW BRAGNO CALCIO
- 949.278 A.S.D. PRA F.C.
- 76.044 A.S.D. SAN CIPRIANO
- 922.709 SAN FRANCESCO LOANO

Sono, inoltre, escluse dalla classifica le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/b) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: ...omissis... b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria”*

- 914.243 U.S. CAMPOROSSO
- 947.018 U.S.D. QUILIANO&VALLEGGIA

GIRONE “B”

	SOCIETA'	PUNTI + BONUS	PUNTI	BONUS
949.275	A.S.D. VALLESCRIVIA 2018	207,00	207,00	0,00
932.516	A.S.D. CAPERANESE 2015	161,00	161,00	0,00
665.278	U.S.D. CANALETTO SEPOR	139,20	116,00	23,20
930.078	U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO	114,00	95,00	19,00
81.991	A.S.D. SAMPIERDARENESE	111,60	93,00	18,60
932.167	S.S.D. TARROS SARZANESE SRL	70,80	59,00	11,80
933.864	S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.	49,20	41,00	8,20
665.286	G.S.D. SAN DESIDERIO	23,00	23,00	0,00
947.019	A.S.D. LEVANTO CALCIO	22,00	22,00	0,00
953.895	A.P.D. PSM RAPALLO	18,00	15,00	3,00
951.475	A.S.D. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO	9,60	8,00	1,60
917.145	A.S.D. MAGRA AZZURRI	6,00	6,00	0,00

Non sono state in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato”*

- 919.296 A.P.D. INTERCOMUNALE BEVERINO
- 940.730 SSDRL RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Sono, inoltre, escluse dalla classifica le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/b) del Regolamento, il quale prevede che *“Non avranno diritto al premio: ...omissis... b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria”*

- 938.519 A.S.D. CADIMARE CALCIO
- 951.476 A.S.D. LITTLE CLUB JAMES

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
PLAY OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2024/2025
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

FASE REGIONALE

<u>1° Giornata</u>	Brugnato 1955 – Argentina Arma	2 – 1
	Panchina – Superba Calcio 2017	2 – 2
	Riposa: Città di Savona	
<u>2° Giornata</u>	Argentina Arma – Panchina	3 – 1
	Superba Calcio 2017 – Città di Savona	2 – 1
	Riposa: Brugnato 1955	
<u>3° Giornata</u>	Panchina – Brugnato 1955	2 – 0
	Città di Savona – Argentina Arma	0 – 1
	Riposa: Superba Calcio 2017	

4° Giornata Argentina Arma – Superba Calcio 2017 0 – 0
 Brugnato 1955 – Città di Savona 4 – 3
 Riposa: Panchina

5° Giornata Città di Savona – Panchina 1 – 2
 Superba Calcio 2017 – Brugnato 1955 2 – 0
 Riposa: Argentina Arma

CLASSIFICA

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. SUPERBA CALCIO 2017	8	4	2	2	0	6	3	3	0
2. ARGENTINA ARMA (*)	7	4	2	1	1	5	3	2	0
3. PANCHINA (*)	7	4	2	1	1	7	6	1	0
4. BRUGNATO 1955	6	4	2	0	2	6	8	-2	0
5. CITTA DI SAVONA	0	4	0	0	4	5	9	-4	0

(*) Scontro Diretto: Argentina Arma – Panchina: 3 – 1

La classifica finale così determinata sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2023/2024 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2024/2025.

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D. LGS. 36/2021 E 120/2003

Come già riportato sui Comunicati Ufficiali n. 41 del 07/12/2023 e n. 43 del 14/12/2023, si ricorda che, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. “riforma dello sport”. La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione “Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale” sul Portale Anagrafe F.I.G.C..

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell’apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto (allegati al Comunicato Ufficiale n. 41 del 07.12.2023 ed inoltre disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione “servizi”-“modulistica”-“affiliazioni”) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

In relazione a quanto sopra enunciato, si ritiene opportuno riportare un riepilogo, a titolo indicativo, degli elementi essenziali dello Statuto:

- Sede legale
- L'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Attività diverse devono essere consentite dall'atto costitutivo o dallo statuto ed avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. * inapplicabilità agli enti del terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.

- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- L'assenza di fini di lucro
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- Le modalità di scioglimento dell'associazione
- L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
- La denominazione sociale deve contenere le parole «Sportiva Dilettantistica»

Si ricorda, infine, che il testo dello Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, che tiene conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche, è reperibile in allegato al Comunicato Ufficiale n. 216 del 01.12.2023 della Lega Nazionale Dilettanti o al seguente link: <https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/modulistica-affiliazioni-lnd>

OPERATIVITA' TECNICA RIFERITA ALLE PRATICHE DI RI-TESSERAMENTO PER LA STAGIONE 2023/2024

In relazione alle pratiche di ri-tesseramento di cui ai CC.UU. FIGC nn. 136/A del 21 dicembre 2023 e 212/A del 14 maggio 2024, il cui periodo è fissato dal 01 al 25 giugno 2024, si riportano, a seguire, le procedure per l'operatività tecnica per l'effettuazione delle stesse:

- Sul Portale della L.N.D. sono state create due tipologie di pratiche nuove e distinte, segnatamente una per i Dilettanti (Menu: Tesseramento Dilettanti → Tesseramento DL → Prelazione nuova stagione) e l'altra per il Settore Giovanile (Menu: Tesseramento SGS → Tesseramento SGS → Prelazione nuova stagione), che riguarderanno gli atleti/e con status "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti";
- Vengono presentati, nella schermata di ciascuna Società, tutti i calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) tesserati/e con scadenza del vincolo al 30/06/2024, sia i volontari che i pluriennali tesserati per effetto della norma transitoria in scadenza al 30/06/2024;
- La Società crea, dematerializza e firma la pratica di ri-tesseramento, che può essere solo della tipologia di "volontario annuale";
- Il sistema crea un'apposita pratica di ri-tesseramento corredata dalla dichiarazione di prestazione "volontaria annuale";
- Il Comitato/Divisione/Dipartimento può prendere in carico la pratica, la può visionare e, se necessario, metterla in errore, sanabile entro e non oltre il 25/06/2024 a pena di decadenza dell'operazione di ri-tesseramento;
- in caso di pratica corretta il Comitato/Divisione/Dipartimento procede all'approvazione della stessa;
- I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici oggetto di queste pratiche verranno svincolati/e come da prassi con le procedure di chiusura al 30/06/2024;
- I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici svincolati/e oggetto di queste pratiche, dal 1° luglio 2024 – benché svincolati/e – non saranno visibili a nessuna altra Società in quanto già "prelazionati";
- Dal 01/07/2024, con l'apertura della stagione 2024/2025, le procedure di chiusura e riapertura provvederanno automaticamente ad impostare il nuovo vincolo alle suddette pratiche approvate;
- Il ri-tesseramento avrà decorrenza dall'01/07/2024.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- L'opzione in argomento è valida fino a martedì 25 giugno 2024 senza possibilità di proroga, qualora si riscontrino problematiche dovute a ritardi nella trasmissione delle pratiche o ad eventuali errori che non siano più sanabili, le pratiche per i nuovi tesseramenti partiranno nuovamente a far data dal 1 luglio 2024.

Con riferimento alle implicazioni di carattere amministrativo riferite alle pratiche di cui all'oggetto, si precisa che i relativi addebiti in portafoglio saranno automaticamente imputati alla corrente stagione sportiva 2023/2024.

**COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

FINALE

VALSECCA SPORT & FUN – PONTECARREGA CALCIO 1 – 2

La Società **A.S.D. PONTECARREGA CALCIO** si aggiudica la "Coppa Liguria di Terza Categoria" per la Stagione Sportiva 2023/2024.

Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo conseguito.

Settore Giovanile e Scolastico

**CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 ED UNDER 15
STAGIONE SPORTIVA 2024/2405**

Si ricorda a tutte le Società interessate che le ammissioni ai Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 per la stagione sportiva 2024/2025, sono da intendersi fatto salvo che le stesse non incorrano in eventuali preclusioni (vedi C.U.11 del 17.08.2024 del Settore Giovanile e Scolastico).

**TORNEO REGIONALE UNDER 16
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

FASE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE

Semifinali

Andata

Gara "S1": ARCI Pianazze – Sanremese Calcio Srl: **2 – 3**
Gara "S2": Vado – Canaletto Sepor: **2 – 0**

Ritorno

Gara "S1": Sanremese Calcio Srl – ARCI Pianazze **2 – 2**
Gara "S2": Canaletto Sepor – Vado **1 – 4**

Finale

SANREMESE CALCIO SRL – VADO 1 – 2

La Società F.C. VADO si aggiudica il titolo Regionale del "Torneo Allievi Under 16" per la Stagione Sportiva 2023/2024.

Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo conseguito.

**TORNEO REGIONALE UNDER 14
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

FASE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE

Semifinali

Andata

Gara "S1": Ligorna 1922 – Vado: **2 – 2**

Gara "S2": Sanremese Calcio Srl – Polis. Pieve Ligure: **2 – 3**

Ritorno

Gara "S1": Vado – Ligorna 1922: **1 – 2**

Gara "S2": Polis. Pieve Ligure – Sanremese Calcio Srl: **4 – 0**

Finale

LIGORNA 1922 – POLIS. PIEVE LIGURE 7 – 6 d.c.r.

La Società S.C.D. LIGORNA 1922 si aggiudica il titolo Regionale del "Torneo Giovanissimi Under 14" per la Stagione Sportiva 2023/2024

Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo conseguito.

APPROVAZIONE TORNEI NAZIONALI

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

<u>TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI</u>			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
"Torneo di Pietra Ligure"	Primi Calci	Pietra Ligure 1956	15.06.2024
"31° Città di Arenzano"	Under 16	Arenzano Football Club	15.06.2024
"Coppa Città di Alassio"	Under 17	Baia Alassio Auxilium	Dal 15.06 al 16.06.2024
"Città di Riva Ligure"	Esordienti Misti	Riva Ligure	Dal 14.06 al 16.06.2024
"Coppa Città di Alassio"	Under 16	Baia Alassio Auxilium	Dal 08.06 al 09.06.2024
"Città di Cairo Montenotte Memorial Lidio Milanese"	Primi Calci	Cairese 1919	Dal 08.06 al 09.06.2024
"Don Rossi Memorial Davide Granato"	Esordienti 2° anno	Campomorone Sant'Olcese	Dal 08.06.2024

APPROVAZIONE TORNEI REGIONALI

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Torneo del Bastione	Pulcini 2° anno	Ceriale Progetto Calcio	01.05.2024 Rinviato al 15.06.2024

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI NAZIONALI

Si da atto che il F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Spezia Calcio – Academy Lucchese**
 Data di svolgimento: Domenica 09/06/2024 – ore 11.00
 Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “ Ferdeghini ” – La Spezia
 Categoria di partecipazione: Primi Calci

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, sono subordinate alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata. La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Per tali approvazioni inoltrare la richiesta ad entrambe le mail: criguria.tornei@lnd.ite a base.liguriasgs@figc.it

Torneo	Test Match Kup	Organizzato	Meeting F.C. Marina di Massa
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Marina di Massa (MS)
Società	S.C.D. Ligorna 1922	Periodo	15.06.2024

Torneo	Test Match Kup	Organizzato	SSD Meeting
Categoria	Esordienti Misti	Località	Massa
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 15.06 al 16.06.2024

Torneo	Arretium Cup	Organizzato	Olmoponte Arezzo S. Firmina
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Arezzo
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 14.06 al 16.06.2024

Torneo	Test Match Kup	Organizzato	SSD Meeting
Categoria	Pulcini Misti	Località	Massa
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 15.06 al 16.06.2024

Torneo	Memorial Nicola Ferrero	Organizzato	SSD Cuneo 1905 Olmo
Categoria	Pulcini 2° anno	Località	Cuneo
Società	Spezia Calcio	Periodo	16.06.2024

Torneo	Marzorati Next Gen	Organizzato	Uso Figino Calcio
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Figino Serenza (CO)

Società	Spezia Calcio	Periodo	16.06.2024
Torneo	Trofeo AEG	Organizzato	Micri Calcio
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Pomigliano d'Arco (NA)
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 04.06 al 16.06.2024
Torneo	Memorial Marabotti	Organizzato	Atletico Perticata
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Carrara (MS)
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 17.06 al 24.06.2024
Torneo	Aghinolfi	Organizzato	AC Montignoso
Categoria	Primi Calci	Località	Montignoso (MS)
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 07.06 al 16.06.2024
Torneo	Test Match Kup	Organizzato	SSD Meeting
Categoria	Primi Calci	Località	Massa
Società	Spezia Calcio	Periodo	Dal 15.06 al 16.06.2024
Torneo	Trofeo Benetti	Organizzato	Livorno Calcio Femminile
Categoria	Under 17 Femminile	Località	Livorno
Società	Spezia Calcio	Periodo	22.06.2024
Torneo	Supercoppa Rosa U13	Organizzato	Sestese Calcio SSD ARL
Categoria	Under 12 Femminile	Località	Sesto Fiorentino (FI)
Società	Spezia Calcio	Periodo	16.06.2024
Torneo	13° Trofeo Versilia Cup	Organizzato	Eventour
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Viareggio (LU)
Società	G.S. Arci Pianazze	Periodo	Dal 15.06 al 16.06.2024
Torneo	2° Memorial Daniele Bertocchi	Organizzato	Lunigiana F.C.
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Pallerone (MS)
Società	G.S. Arci Pianazze	Periodo	16.06.2024

CAMP ESTIVI/CENTRI ESTIVI

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Camp Estivi/Centri Estivi" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da: **GSD SESTRESE BOR. 1919**
 Tipologia Camp: ludico sportivo
 Date di svolgimento: 17-21/06/2024 24-28/06/2024 01-05/07/2024
 Presso il Campo Sportivo: Ex Corderia – Genova

OPEN DAY

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da: **ASD SERRA RICCO' 1971**
 Tipologia Open Day: Femminile
 Date di svolgimento: dal 01 luglio al 06 luglio 2024
 Orario: 17.00/19.00
 Presso il Campo Sportivo: Negrotto – Serra Riccò (GE)

CALCIO A CINQUE

INDIRIZZO MAIL ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE

Si comunica che è stato ripristinato il sotto indicato indirizzo di posta elettronica riservato **esclusivamente** alle comunicazioni riguardanti l'attività di Calcio a Cinque:

calcioa5.crliguria@Ind.it

Si invitano, pertanto, le Società ad utilizzare il predetto indirizzo ufficiale per qualsiasi comunicazione riguardante l'attività in argomento.

RISULTATI GARE

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 5 Giornata - A		
CITTA DI SAVONA	- PANCHINA	1 - 2
SUPERBA CALCIO 2017	- BRUGNATO 1955	2 - 0

ALLIEVI FASCIA B FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A		
SANREMESE CALCIO S.R.L.	- VADO	1 - 2

GIOVANISSIMI F.B FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A		
LIGORNA 1922	- POLIS. PIEVE LIGURE	7 - 6

COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FF - 1 Giornata - A		
VALSECCA SPORT & FUN	- PONTECARREGA CALCIO	1 - 2

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Cav. Roberto Vaccaro, nella seduta del 12/06/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SUPERBA CALCIO 2017

Per il comportamento di un proprio tesserato che, pur non presente in distinta, a fine gara, entrava indebitamente sul tdg. Alla domanda del Commissario di Campo di presentare le proprie generalità, gli andava incontro in modo minaccioso, dicendogli che non gli faceva paura; allontanato da un calciatore della società avversaria, che lo informava pure del ruolo del Commissario, rispondeva con un'espressione gravemente irrispettosa (infrazione rilevata da parte del CdC)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA) CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955) PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955) FERRARI MICHELANGELO (BRUGNATO 1955)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA) COLELLA MICHELE (SUPERBA CALCIO 2017)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL TORNEO ALLIEVI FASCIA B FASE FINALE

GARE DEL 9/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SACCO SALVATORE (VADO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BURLANDI ALESSANDRO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Rivolgeva al ddg espressioni irrispettose.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PRINA SEBASTIANO (VADO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PORTA LUCA (VADO)

GARE DEL TORNEO GIOVANISSIMI F.B FASE FINALE

GARE DEL 8/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCALISE FRANCESCO (LIGORNA 1922)

GARE COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA

GARE DEL 9/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 VALSECCA SPORT & FUN

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali:

- durante l'intera gara, ed in particolare durante il secondo tempo, hanno intonato in più occasioni cori dispregiativi verso il direttore di gara e la terna; inoltre in più occasioni urlavano verso il ddg espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose;
- dal 30 del primo tempo e fino al termine della gara un gruppo di essi tifosi, seguivano un AA lungo tutta la fascia di competenza ripetendo insistentemente gravi minacce nei confronti suoi e dei propri colleghi, aggiungendo anche espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose nei confronti della terna (infrazione rilevata da parte di un AA);
- al 40' del primo tempo attaccavano un fumogeno sulla recinzione a circa 1 metro da un AA, senza conseguenze (infrazione rilevata da parte di un AA);
- al 32' del secondo tempo, dopo la notifica della seconda espulsione a carico della propria squadra lanciavano un fumogeno che sfiorava il ddg, atterrando nelle vicinanze a circa 1 mt, senza conseguenze lesive e causando la sospensione temporanea della gara per circa 3' (infrazione rilevata anche da parte di un AA);
- al termine della gara, mentre il ddg usciva con i propri collaboratori dall'impianto di gioco, alcuni sostenitori continuavano ad urlare espressioni ingiuriose alla terna.

Inoltre, nell'intervallo e a fine gara, un individuo che si e' auto identificato come presidente della società, si presentava all'ingresso degli spogliatoi e con fare minaccioso urlava ripetute espressioni gravemente irrispettose ed ingiuriose, all'indirizzo della terna. (sanzione aggravata per la reiterazione dei gravi comportamenti, per non aver impedito ad individui, sostenitori della società, non presenti sulla distinta, di entrare nel campo di gioco a fine gara e per il coinvolgimento di un proprio sedicente dirigente negli episodi contro la terna arbitrale svoltisi all'intervallo e a fine gara)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA PER UNA GARA:

STRUVALDI FABRIZIO (VALSECCA SPORT & FUN)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PERINO PIERLUIGI (VALSECCA SPORT & FUN)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

TARAVELLA LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)

Espulso per essere entrato sui polpacci di un avversario, senza possibilità di giocare la palla, alla notifica del provvedimento disciplinare, urlava verso il ddg ripetute espressioni gravemente irrispettose, ingiuriose, blasfeme e gravemente minacciose

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)

Espulso per doppia ammonizione, uscendo dal tdg, urlava con fare minaccioso verso il ddg espressioni gravemente, minacciose, ingiuriose e blasfeme.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PANETTA DIEGO (VALSECCA SPORT & FUN)

Rivolgeva ad un AA ripetute espressioni gravemente irrispettose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva allo stesso ulteriori analoghe espressioni, quindi tornava verso di lui, rivolgendogli espressioni gravemente minacciose, venendo poi allontanato da alcuni dirigenti (infrazione rilevata da parte di un AA)

PETRONIO GIANLUCA (VALSECCA SPORT & FUN)

Rivolgeva ad un AA ripetute espressioni gravemente irrispettose ed ingiuriose, alzandosi dalla panchina e giungendo fino alla linea di metà campo, ripetendo le medesime espressioni; alla notifica del provvedimento di espulsione, prima si allontanava, quindi ritornava verso di lui, con fare minaccioso, venendo tenuto da alcuni compagni (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIANCOTTI ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN)

(infrazione rilevata da parte di un AA).

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE**

FERRANDO ALESSANDRO (VALSECCA SPORT & FUN)

A fine gara, andava minaccioso verso il ddg, urlandogli minacce di morte e ripetute espressioni ingiuriose, gravemente irriquadose e blasfeme mostrandosi molto irrequieto e mimando con gesti chiari di voler sferrare un pugno al ddg. Veniva trattenuto con difficoltà dai compagni che lo allontanavano a forza (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara e per aver minacciato di colpire il ddg)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CAVALLINI MICHAEL (VALSECCA SPORT & FUN)

A fine gara, andava minaccioso verso il ddg, urlandogli ripetute espressioni ingiuriose, gravemente irriquadose e blasfeme (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BIGGI FABIO (PONTECARREGA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

STRATA SIMONE (PONTECARREGA CALCIO)

OTTOLINI FEDERICO (VALSECCA SPORT & FUN)

STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)**Avv. Matteo SAVIO****Avv. Fabrizio FAILLACI****all'udienza del 4 giugno 2024**

nel procedimento disciplinare n. 428 pfi 23 – 24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alle frasi discriminatorie pronunciate all’indirizzo di un calciatore tesserato per la società U.S. Priamar al termine della gara Serra Riccò – Priamar del 18.11.2023, valevole per il campionato regionale Giovanissimi Under 14”

ha pronunciato la seguente decisione.

Al Signor Torriti è contestato, sul finire della gara Serra Riccò – Priamar disputata il giorno 18.11.2023 presso il campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (GE), valevole per il campionato giovanissimi Under 14, di aver proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. Lincoln OLELE, la seguente testuale espressione: “*negro di merda*”.

Tanto sarebbe accaduto mentre quest’ultimo era intento ad allontanare un proprio compagno di squadra, Denis BUZI, nel corso di un diverbio insorto con il Signor TORRITI; discussione poi estesa anche ad altri tesserati, sicché l’arbitro doveva ammonire diversi calciatori al 30° minuto del secondo tempo.

La prova della violazione oggetto di contestazione è affidata, sostanzialmente, alle dichiarazioni rese dai Signori OLELE e BUZI, poiché nessun altro dei soggetti auditi ha riferito di aver percepito l’espressione in addebito.

Dal referto arbitrale, in particolare, nulla consta in merito a quanto oggetto di contestazione.

Le dichiarazioni dei precitati, peraltro, non appaiono concordanti.

Il Signor BUZI, più precisamente, ha riferito che, mentre stava discutendo con un calciatore avversario con il numero sedici di maglia, e cioè il deferito, era intervenuto il Signor OLELE per cercare di separarli. In questo frangente, il TORRITI avrebbe detto ad OLELE: “cosa vuoi, negro di merda”. Quest’ultimo, a tale offesa, avrebbe replicato: “prova a dirlo ancora e poi vedi”.

Il Signor OLELE, peraltro, ha reso affermazioni discordanti rispetto a quanto dichiarato da BUZI, poiché – richiesto in merito alla circostanza se tale insulto fosse stato pronunciato ad alta voce – ha riferito testualmente: “no, non ha urlato. Infatti, io non avevo sentito, anche perché vi era un po’ di caos in campo; un mio compagno di nome Denis BUZI mi ha riferito che l’avversario n. 16 mi aveva detto *negro di merda*”.

Sembra evidente, dunque, la discrasia tra le due dichiarazioni:

- da un lato, Buzi ha affermato non solo di aver sentito un’offesa discriminatoria proferita da Torriti all’indirizzo di Olele, ma ha altresì aggiunto che quest’ultimo l’aveva udita ed aveva replicato a tono al presunto offensore;
- dall’altro, Olele ha negato di aver percepito direttamente l’insulto rivoltagli da Torriti e di averne avuto contezza solo in quanto riportatogli dallo stesso Buzi.

Proprio al fine di chiarire questa discrepanza, Questo Tribunale – in forza dei poteri di cui all’art. 50 CGS – successivamente alla discussione delle parti, ha fissato nuova udienza alla quale ha citato a comparire i Signori Olele e Buzi, al fine di escuterli *de visu*.

All’udienza stabilita per l’espletamento dell’incombente de quo, non si presentava nessuno dei due sullodati, pur regolarmente e tempestivamente citati dalla Segreteria.

Non essendo possibile un altro rinvio del procedimento, né aparendo lo stesso proficuo, non avendo i due giocatori fatto pervenire alcuna comunicazione, Questo Tribunale si risolveva a pronunciare il proscioglimento del deferito.

Come si è detto, l’unico soggetto il quale abbia dichiarato di aver percepito l’offesa discriminatoria è il Signor Buzi.

Il Signor Olele, diversamente, ha riferito di non aver percepito direttamente l’ingiuria rivoltagli, ma di averla appresa in quanto riportatagli dallo stesso Buzi il quale, sul punto, ha dichiarato circostanze discordanti rispetto ad Olele.

Buzi, infatti, ha riferito che anche Olele aveva percepito l’offesa ed aveva replicato personalmente a Torriti; circostanza, quest’ultima, che Olele ha invece escluso.

Alla luce di quanto sopra, giova anzitutto soffermarsi sul criterio di valutazione del materiale probatorio nell’ambito del diritto sportivo.

In proposito, è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare «*non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito*» (cfr.: Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021).

Sulla scorta di tale principio, la stessa Corte Federale ha avuto modo di affermare che «*la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale*» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

In conclusione, per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr.: Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, N. 105/CFA/2020-2021).

Sulla scorta di tali principi, il Giudice Sportivo di Serie A, nella nota vicenda Acerbi-Juan Jesus, ha evidenziato come il tenore dell’ingiuria discriminatoria fosse stata percepita “dal solo calciatore offeso, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.

In tale situazione, il Giudice Sportivo ha ritenuto “raggiunta sicuramente la prova dell’offesa”, ma “il contenuto gravemente discriminatorio” è rimasto “confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale”.

Prova che, pertanto, non è stata reputata sufficiente a concretizzare “il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”.

Nel caso di specie, come si è detto, il tenore discriminatorio dell’offesa rivolta al Signor Olele è stato percepito unicamente dal Signor Buzi la cui testimonianza costituisce senz’altro un indizio che, peraltro, è privo del requisito della concordanza con altri elementi istruttori e, segnatamente, con la deposizione del Signor Olele.

Se da un lato, infatti, Buzi ha asserito che anche Olele aveva percepito l’ingiuria ed aveva, dunque, replicato a Torriti, Olele ha, al contrario, rappresentato di non aver percepito l’offesa, ma di esserne stato messo a conoscenza da parte di Buzi, con ciò concretizzando un’insanabile discrepanza tra i due contributi dichiarativi, tale da determinare la discordanza degli unici due costituiti probatori a carico del deferito.

Non c’è modo, in particolare, di far combaciare le due dichiarazioni, in quanto Buzi ha asserito non solo che Olele aveva percepito l’offesa in contestazione, ma anche quest’ultimo aveva posto in essere una condotta attiva consistente in una replica “a tono” all’ingiuria proferita da Torriti.

Tale circostanza, invece, è stata radicalmente negata da Olele, il quale ha escluso sia aver udito l’offesa sia, conseguentemente, di aver risposto a Torriti; ciò da cui discende un’evidente incompatibilità tra le due dichiarazioni le quali, come si è detto, costituiscono sostanzialmente gli unici elementi probatori a carico del deferito.

La divergenza tra le due dichiarazioni, inoltre, rileva per quanto attiene l’attendibilità del teste Buzi; credibilità di cui Questo Tribunale dubita per il fatto di aver attribuito una certa condotta a Torriti ed un determinato comportamento ad Olele, venendo da entrambi smentito.

In particolare, si ritiene particolarmente significativa la smentita proveniente da Olele, poiché è il soggetto ipoteticamente attinto dall’espressione discriminatoria, nonché compagno di squadra del Buzi.

Alla luce di quanto sopra, Questo Tribunale non ritiene sussistere non solo elementi di prova, ma anche soltanto indiziari atti a dimostrare che Torriti abbia effettivamente proferito un’espressione non solo ingiuriosa ma altresì discriminatoria nei confronti del Signor Olele.

Sul punto, non possono essere considerate in ottica accusatoria le altre dichiarazioni acquisite dalla Procura, in quanto nessun altro dei testimoni auditi ha riferito di aver percepito direttamente l’offesa in contestazione, avendo tutti rappresentato di aver appreso tale circostanza soltanto *de relato*.

Il Signor Torriti, da parte sua, come si è cennato ha sempre negato di aver proferito un insulto discriminatorio sia nell’immediatezza, allorquando aveva conferito con il suo allenatore dopo il termine della gara, sia nell’ambito dell’audizione davanti alla Procura Federale.

In tale situazione, non può dirsi raggiunto il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata e, conseguentemente, i soggetti deferiti dinnanzi a Questo Tribunale vanno prosciolti.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, proscioglie il Signor Davide TORRITI e la società SERRA RICCO’ in relazione al deferimento n. 428 pfi 23-24.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

~~~~~

**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)**

**Avv. Matteo SAVIO**

**Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore)**

**all'udienza del 4 giugno 2024 ha pronunciato la seguente**

#### **DECISIONE**

**In merito al procedimento disciplinare n. 354 pfi 23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito agli atti di condotta violenta avvenuti nei confronti dell'Osservatore Arbitrale della gara Rapallo R. 1914 Rivarolese – Little Club James da parte di tesserati per la società Rapallo R. 1914 Rivarolese".**

I dirigenti tesserati della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, Luca TOSCANO e Danilo CIAMBRIGIONI, sono stati deferiti dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Rapallo R. 1914 Rivarolese – Little Club James dell'8 ottobre 2023, valevole per il girone B del campionato di Promozione, unitamente al sig. Mattia Trucco, anch'egli tesserato per la SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, afferrato in modo energico le braccia dell'osservatore arbitrale, sig. Giuseppe Mascheri, che aveva fatto ingresso nel corridoio dell'impianto sportivo che conduce allo spogliatoio della terna arbitrale, e averlo spinto al di fuori della porta di ferro utilizzata per accedere al corridoio, sebbene l'osservatore arbitrale avesse dichiarato la propria qualità e giustificato la propria presenza mediante l'esibizione della tessera federale; mentre il sig. Giuseppe Mascheri veniva spinto fuori dal corridoio, lo stesso subiva un forte colpo alla schiena a seguito del quale gli veniva diagnosticata dai sanitari dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, una "contusione dorso lombare" con una prognosi di giorni 5.

Al pari dei dirigenti, il calciatore tesserato della medesima società, Mattia TRUCCO, è stato deferito dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 36, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Rapallo R. 1914 Rivarolese – Little Club James dell'8 ottobre 2023, valevole per il girone B del campionato di Promozione, unitamente al sig. Danilo Ciambri e al sig. Luca Toscano, entrambi tesserati per la società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, afferrato in modo energico le braccia dell'osservatore arbitrale sig. Giuseppe Mascheri, che aveva fatto ingresso nel corridoio dell'impianto sportivo che conduce allo spogliatoio della terna arbitrale, e averlo spinto al di fuori della porta di ferro utilizzata per accedere al corridoio, sebbene l'osservatore arbitrale avesse dichiarato la propria qualità e giustificato la propria presenza mediante l'esibizione della tessera federale; mentre il sig. Giuseppe Mascheri veniva spinto fuori dal corridoio, lo stesso subiva un forte colpo alla schiena a seguito del quale gli veniva diagnosticata dai sanitari dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, una "contusione dorso lombare" con una prognosi di giorni 5.

Contestualmente la Procura Federale deferiva la società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati.

All'udienza del 4 giugno 2024, il Procuratore Federale ha richiesto la sanzione dell'inibizione per 6 mesi nei confronti dei dirigenti, Luca TOSCANO e Danilo CIAMBRIGIONI, la squalifica di 8 giornate per il calciatore Mattia TRUCCO e la sanzione di € 1.200,00 di ammenda nei confronti della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese.

All'udienza sopra indicata erano presenti, personalmente, i sigg.ri Ciambri e Trucco i quali non aderivano alla proposta di patteggiamento avanzata *in limine* dalla Procura e si limitavano a

contestare soltanto verbalmente e del tutto genericamente, senza alcun supporto probatorio, la ricostruzione dei fatti in oggetto.

Il sig. Toscano e la società deferita, per quanto regolarmente convocati, non si presentavano.

La materialità dei fatti è indubbia e trova riscontro negli atti di indagine contenuti nel fascicolo, consistiti, tra gli altri, nell'audizione della persona offesa, deisoggetti deferiti, del Presidente della società deferita, sig. Daniel Sias, dell'arbitro dell'incontro, sig. Cesare Sandri, e dei suoi assistenti, sigg.ri Alessandro Cocco e Palmiro Scandale, nonché nella documentazione medica prodotta.

In particolare risulta che la versione dei fatti così come fornita dalla persona offesa, sig. Giuseppe Mascheri, sia stata confermata, anche se *de relato*, dall'arbitro e dai suoi assistenti nonché dal Presidente della società deferita.

Le dichiarazioni dei tesserati deferiti appaiono contraddittorie, lacunose, imprecise e soprattutto il sig. Trucco ha affermato che la persona offesa non sia mai caduta oltre a non aver sbattuto contro alcun muro dal momento che una simile costruzione non risulta essere presente sul luogo dove è avvenuta l'aggressione (*"Ricordo, altresì, che il soggetto in questione non è caduto, su questo sono sicuro. Preciso che non ci sono muri all'uscita del terreno di gioco, vi è un tunnel con le griglie rivestito di materiale gommoso"*), andando così a confermare la versione dei fatti offerta dal sig. Mascheri (*"Specifico, altresì, che all'uscita dal terreno di gioco non vi è nessun muro, come facilmente constatabile da una ispezione dei luoghi"*).

Sul punto Codesto Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento non siano in contestazione e, pertanto, da considerarsi pienamente accertati. Per questo motivo, la richiesta della Procura relativamente ai tesserati deferiti dovrà trovare accoglimento.

Di conseguenza, anche la responsabilità della società risulta incontestata anche se l'ammontare della sanzione appare eccessiva – tenuto conto della categoria di appartenenza – e, quindi, può trovare applicazione una sanzione in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara i dirigenti tesserati della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, Luca TOSCANO e Danilo CIAMBRIGIONI, responsabili della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l'effetto, infligge loro la sanzione dell'inibizione di 6 mesi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e il calciatore tesserato della medesima società, Mattia TRUCCO, responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l'effetto, gli infligge la sanzione della squalifica per 8 giornate ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b).

In merito alla società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, il Tribunale infligge la sanzione di € 600,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, con diffida per l'applicazione di più grave sanzione al ripetersi di una simile condotta.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

~~~~~

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, nella riunione del 11.06.2024 ha deliberato sul:

Deferimento dei sigg.ri

- 1. sig. VACCARI FABIO FRANCESCO allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi;**
- 2. sig. DI TONNO UMBERTO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;**

3. sig. TUNINETTI FABRIZIO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
4. sig. CAPELLO MARCO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
5. sig.ra CAMPANA GRAZIA all'epoca dei fatti tesserata in qualità di Segretario Generale - Sportivo, con delega di firma, per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
6. sig. CORDIALE FABIO all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. BORGIO VEREZZI;
7. Società U.S. BORGIO VEREZZI;

In riferimento alla procedura epigrafata la Procura Federale, all'udienza del 11.06.2024, deferiva:

1. Sig. VACCARI FABIO FRANCESCO allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in costanza di inibizione - di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria - preso parte agli incontri del Campionato di Prima Categoria, girone B stagione sportiva 2023-24, di seguito indicati e come da distinte acquisite agli atti:

- Borgio Verezzi - Olympic 1971 del 22 ottobre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023, qualificandosi come Massaggiatore, pur non essendo altresì in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico;
- Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Masone - Borgio Verezzi del 18 novembre 2023, qualificandosi come Dirigente Accompagnatore;
- Borgio Verezzi - Rossiglione del 26 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Priamar - Borgio Verezzi del 3 dicembre 2023 qualificandosi come Dirigente Accompagnatore.

2. Sig. DI TONNO UMBERTO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Borgio Verezzi - Olympic Club 1971 del 22 ottobre 2023, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell'inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria.

3. Sig. TUNINETTI FABRIZIO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro in occasione delle gare

Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023 e Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell'inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, e la distinta di gara per l'incontro Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023 ove è indicato il nominativo dell'inibito sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Massaggiatore, così attestandone in maniera non veritiera la posizione di tesseramento.

4. Sig. CAPELLO MARCO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro in occasione della gara Borgio Verezzi - Rossiglione del 26 novembre 2023 e Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell'inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria.

5. Sig.ra CAMPANA GRAZIA all'epoca dei fatti tesserata in qualità di Segretario Generale - Sportivo, con delega di firma, per la società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, allo scopo di tesserare in qualità di Dirigente il sig. VACCARI FABIO FRANCESCO, richiesto e consegnato a quest'ultimo la Tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati;

violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravenuto all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo.

6. Sig. CORDIALE FABIO all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. VACCARI FABIO FRANCESCO prendesse parte, in costanza di inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, alle seguenti gare del campionato di Prima Categoria, girone B stagione sportiva 2023-24: Borgio Verezzi - Olympic 1971 del 22 ottobre 2023, Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023, Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023, Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, Masone - Borgio Verezzi del 18 novembre 2023, Borgio Verezzi - Rossiglione del 26 novembre 2023, Priamar - Borgio Verezzi del 3 dicembre 2023;

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, o comunque non impedito, che la sig.ra CAMPANA GRAZIA richiedesse e consegnasse al sig. VACCARI FABIO FRANCESCO la tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati;

violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravenuto all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo.

7. la società U.S. BORGIO VEREZZI a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. VACCARI FABIO FRANCESCO, dal sig. DI TONNO UMBERTO, dal sig.

TUNINETTI FABRIZIO, dal sig. CAPELLO MARCO, dalla sig.ra CAMPANA GRAZIA, dal sig. CORDIALE FABIO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza odierna tenuta con modalità da remoto, ritualmente e regolarmente notificato ai deferiti l'invito a comparire, oltre al rappresentante della Procura Federale avv. Avagliano Alessandro, comparivano personalmente il sig. Tunninetti Fabrizio, il sig. Di Tonno Umberto e la sig.ra Campana Grazia.

Per quanto attiene agli altri deferiti, il sig. Vaccari avvisava questo Tribunale di non poter partecipare per improcrastinabili motivi di lavoro mentre il sig. Cordiale ed il sig. Capello, senza addurre alcun giustificato motivo, non comparivano all'udienza.

Prendeva quindi la parola la Procura Federale che chiedeva l'inflizione delle seguenti sanzioni:

- mesi 9 di inibizione per i sigg.ri Vaccari e Cordiale;
- mesi 6 di inibizione per i sigg.ri Tuninetti e Campana;
- mesi 3 di inibizione per il sig. Capello;
- mesi 2 di inibizione per il sig. Di Tonno;
- € 1200,00 di ammenda per la società Borgio Verezzi.

Rilevato che nel corso dell'udienza di trattazione i deferiti Campana, Vaccari, Di Tonno e Tuninetti concordavano, ex art. 127 CGS, l'applicazione della sanzione con la Procura Federale, solo per i predetti le sanzioni venivano così rideterminate:

- mesi 6 di inibizione per il sig. Vaccari;
- mesi 4 di inibizione al sig. Tuninetti;
- mesi 1 e giorni 10 di inibizione per il sig. Di Tonno;
- mesi 4 per la sig.ra Campana.

Atteso quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale – Secondo Collegio ha deliberato le seguenti inibizioni:

- mesi 6 di inibizione per il sig. Vaccari(ex art. 127 CGS);
- mesi 4 di inibizione al sig. Tuninetti(ex art. 127 CGS);
- mesi 1 e giorni 10 di inibizione per il sig. Di Tonno(ex art. 127 CGS);
- mesi 4 per la sig.ra Campana(ex art. 127 CGS);
- mesi 3 di inibizione per il sig. Capello;
- mesi 9 di inibizione per il sig. Cordiale;

mentre in relazione all'ammenda richiesta per la società Borgio Verezzi il Tribunale, in parziale riforma della richiesta della Procura Federale, ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 600.

Unicamente, essendo l'udienza tenuta con modalità da remoto, le Parti Vaccari, Campana, Di Tonno e Tuninetti non hanno potuto compilare e sottoscrivere i moduli per il raggiunto patteggiamento.

Per tali incombenze, quindi, si è convenuto di rinviare a nuovo ruolo al fine di formalizzare e ratificare il raggiunto patteggiamento per i soggetti sopra elencati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, dispone il rinvio a nuovo ruolo esclusivamente per la formalizzazione e la ratifica dei patteggiamenti mentre conferma nel resto.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori: Avv. Alessio CHIARLA, Eugenio MARCENARO, Avv. Barbara COSTANTINO, all'udienza del 11 giugno 2024 ha deliberato (motivazione):

Reclamo proposto dalla società A.S.D. Ospedaletti Calcio, avverso provvedimento del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Liguria pubblicato con con C.U. n.68 del 30.05.2024 del campionato Regionale juniores U 19 girone FF, gara: Ospedaletti Calcio – Sestrese Bor. 1919 del 25/05/2024

Veniva proposto rituale reclamo da parte della società A.S.D. Ospedaletti Calcio, la quale chiedeva la riduzione della squalifica inferta al proprio tesserato Raviola Alessandro.

- Il Raviola è stato squalificato per condotta violenta di particolare gravità ex art 38 CGS, per otto gare dal Giudice Sportivo, poiché *a gioco fermo in reazione alla condotta violenta subita dal suo compagno di squadra, esegue uno scatto salta con la gamba tesa e colpisce con forza con i tacchetti strisciandoli sul busto di un giocatore avversario segnandogli abbondantemente il busto. A seguito di questo avvenimento il gioco non è stato ripreso per cinque minuti a causa degli animi tesi.*
- Scrive il primo giudice in sentenza: *il gesto appare di particolare gravità in quanto il gesto appare premeditato volontario e avvenuto a gioco fermo.... e per di più esercitato in modo da massimizzare la potenzialità lesiva..*

La società A.S.D. Ospedaletti Calcio, ha proposto tempestivo gravame, deducendo l'eccessività della sanzione e chiedendo dunque la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato.

Dall'esame del referto di gara nessun dubbio può sussistere in merito all'irregolarità della condotta in commento la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo e correttamente inquadrata quale condotta violenta di particolare gravità.

Questa Corte ritiene però, considerata la dinamica della condotta posta in essere dal giocatore Raviola, che questa possa essere sanzionata con la pena base prevista dall'art. 38 CGS, il quale prevede per le condotte di particolare gravità la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ridurre di tre gare la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce a cinque gare la squalifica inflitta al Signor Raviola Alessandro .
Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 423 L.N.D. – C U n. 510/AA e n. 515/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 424 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 425 L.N.D. – CU n. 516/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 426 L.N.D. – Campionato Under 18 Dilettanti – fase nazionale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 427 L.N.D. – Campionato Juniores Dilettanti 2023/2024 – Fase Nazionale – Finale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 428 L.N.D. – Gare spareggio-promozione seconde classificate Eccellenza – secondo turno andata;**
- **Comunicato Ufficiale n. 429 L.N.D. – CU dal n. 517/AA al n. 520/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 430 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Circolare n. 71 L.N.D. – Art. 94 ter e successivi delle N.O.I.F.;**
- **Circolare n. 72 L.N.D. – Circolare 31-2024 Centro Studi Tributari LND;**
- **Convocazione Rappresentativa Under 16 maschile – Torneo “Benedetto Piras” – 17-21 giugno 2024;**
- **Convocazione Rappresentativa Under 16 maschile “Region’s Cup” del 18 giugno 2024.**

Publicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 13/06/2024

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi